

# CAREL

---

Procedura in materia di tutela degli autori di segnalazioni  
di reati o di altre irregolarità di Carel Industries S.p.A



## 1. Premessa – Normativa e *best practice* di riferimento

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 (di seguito, anche l. 179/2017), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2017, il legislatore italiano ha adottato nuove disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni (di seguito “Segnalanti”) di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. *whistleblowing*).

In particolare, quanto alla sfera privata, l’art. 2 della l. 179/2017 ha modificato il tessuto normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche D.lgs. 231/2001) prevedendo l’inserimento dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* nel testo dell’art. 6 dello stesso decreto.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 6, co. 2-*bis*, lett. a), d.lgs. 231/2001 viene sancito che il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche “Modello”) debba ora prevedere «uno o più canali» che consentano ai soggetti apicali o subordinati individuati dal D.lgs. 231/2001 «di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte». Tali canali di comunicazione devono inoltre garantire «la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione». Ancora, il medesimo comma introdotto con la l. 179/2017 prescrive che il Modello deve prevedere anche «almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante» (lett. b), deve poi esplicitare «il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione» (lett. c) e deve infine inserire nel sistema disciplinare «sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate» (lett. d).

Il nuovo art. 6, co. 2-*ter*, d.lgs. 231/2001 garantisce inoltre al segnalante – ovvero all’organizzazione sindacale indicata dallo stesso – la possibilità di denuncia all’Ispettorato del lavoro di eventuali misure discriminatorie adottate nei suoi confronti a seguito della segnalazione.

Infine, è l’art. 6, co. 2-*quater*, d.lgs. 231/2001 a sancire la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante, del mutamento di mansioni ai sensi dell’art. 2103 c.c., nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Tenuto conto che la gestione virtuosa del *whistleblowing* contribuisce non solo a individuare e contrastare possibili illeciti, ma anche a diffondere la cultura dell’etica e della legalità all’interno delle organizzazioni, a creare un clima di trasparenza e un senso di partecipazione e appartenenza e consapevole dell’importanza di assicurare la massima tutela nei confronti di quanti segnalino condotte illegittime all’interno dell’ente, Carel Industries S.p.A. (“Carel” o “Società”) ha prontamente aggiornato e integrato il proprio Modello con le nuove disposizioni in tema di *whistleblowing*.

La presente **Procedura in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di Carel Industries S.p.A.** (di seguito, anche solo "Procedura") costituisce quindi, quanto al tema del *whistleblowing*, il risvolto operativo del Modello della Società e ne è di conseguenza parte integrante.

Ai fini della redazione della presente Procedura, anche alla luce dell'importanza che per la Società riveste la massima tutela dell'autore di segnalazioni di reati o irregolarità, Carel si è ispirata anche – ma non esclusivamente – alle *best practice* di settore.

## 2. Finalità

Con l'adozione e pubblicazione della presente Procedura, la Società intende anzitutto garantire la **piena tutela** e la **massima riservatezza** nei confronti dei Segnalanti.

È inoltre intenzione di Carel quella di rimuovere qualsivoglia fattore che possa ostacolare o comunque disincentivare il ricorso alla segnalazione di reati o irregolarità, quali i dubbi e le incertezze circa le modalità e i canali da utilizzare, ovvero i timori di qualsiasi genere di ritorsioni o discriminazioni.

Al contempo, la Società, anche per il tramite della presente Procedura, censura il comportamento di chi effettui segnalazioni false, fuorvianti o comunque infondate.

Per tale ragione, lo scopo di questa Procedura è anche quello di fornire ai Segnalanti chiare indicazioni circa l'oggetto, i contenuti e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché quello di mettere in evidenza le forme di tutela nei loro confronti offerte dall'ordinamento nazionale.

## 3. Destinatari della Procedura

È volontà di Carel rivolgere la presente Procedura al più ampio numero possibile di soggetti che, a vario titolo, vengano a contatto con le attività della Società.

Per tale ragione, la Procedura è rivolta a tutti i membri degli Organi Societari – Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale – nonché a tutti i Dipendenti e soggetti esterni (p.e., consulenti, società di revisione, agenti, distributori) che operano per conto di Carel o di una delle sue Società Controllate.

## 4. Oggetto della segnalazione

Come anticipato, ai sensi dell'art. 6, cp. 2-*bis*, D.lgs. 231/2001 le segnalazioni possono in primo luogo riguardare **condotte illecite rilevanti ai sensi del medesimo decreto** o comunque **violazioni del Modello** adottato da Carel.

Più in generale, Carel *ritiene* eventi certamente meritevoli di segnalazione:

- i fatti che possono integrare reati, illeciti o irregolarità;
- le azioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine a Carel o a una delle sue Società Controllate;
- le azioni suscettibili di arrecare un danno alla salute e alla sicurezza dei Dipendenti di Carel o di una delle sue Società Controllate e ai cittadini, nonché di arrecare un danno all'ambiente;
- le azioni poste in essere in violazione del Codice Etico e delle procedure interne alla Società.

Viceversa, Carel *non ritiene* meritevoli di segnalazione:

- le mere voci o i "sentito dire" (come, per esempio, informazioni poco precise e in relazione a circostanze non direttamente conosciute); *ovvero*
- le doglianze di carattere personale del Segnalante o sue rivendicazioni o istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro.

## 5. Contenuto della Segnalazione

Ai sensi dell'art. 6, co. 2-*bis*, D.lgs. 231/2001 le segnalazioni, per essere meritevoli di considerazione, devono essere **circostanziate** nonché **fondate su elementi di fatto precisi e concordanti**.

Per tale ragione, Carel *ritiene* meritevoli di considerazione le segnalazioni che contengono i seguenti elementi:

- **le generalità del soggetto che effettua la segnalazione**, con l'indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società o di una delle sue Società Controllate;
- una chiara e completa **descrizione** dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di **tempo** e di **luogo** in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- se conosciute, le **generalità** o altri elementi che consentano di identificare il **soggetto che ha posto in essere** i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali **altri soggetti** che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali **documenti** che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra **informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

## 6. Segnalazioni anonime

Carel prende seriamente in considerazione anche eventuali segnalazioni pervenute in forma anonima. Tuttavia, sebbene sprovviste dell'identità del Segnalante, per essere meritevoli di attenzione le stesse devono comunque contenere gli altri elementi descritti precedentemente.

## 7. Modalità, canali e destinatario delle segnalazioni

L'organo di Carel deputato a ricevere e valutare le segnalazioni è **l'Organismo di Vigilanza** nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le segnalazioni potranno essere effettuate utilizzando uno dei seguenti canali:

- invio mediante **posta elettronica** all'indirizzo **odv@carel.com**;
- a mezzo di **servizio postale** da indirizzarsi a "Organismo di Vigilanza di Carel Industries S.p.A. - Via dell'Industria, 11, 35020, Brugine PD"; in questo caso, per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa indirizzata all'Organismo di Vigilanza e recante all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- mediante inserimento nelle apposite cassette postali collocate nei locali aziendali, accessibili da tutti, ispezionabili e apribili solo dall'OdV.

## 8. Attività di verifica

Una volta ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procederà a un primo screening di ammissibilità che consisterà nel valutare se il comportamento segnalato abbia rilevanza **quale condotta illecita ai sensi del D. Lgs. 231/01**, o comunque **quale violazione del Modello** adottato da Carel e, in tale ottica:

- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione della Società un comportamento che pone a rischio la sua attività, quella di una delle sue Società Controllate e/o di terzi, e non una mera lamentela;
- la gravità del suddetto rischio per Carel, per una delle sue Società Controllate e/o per i terzi;
- se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in precedenza da Carel o eventualmente da altra Autorità competente;
- se la segnalazione contiene elementi sufficienti per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva di elementi necessari per una successiva indagine.

L'Organismo di Vigilanza, valutata la segnalazione come una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato dalla Società o dall'eventuale altra Autorità competente, procederà **all'archiviazione** della segnalazione, informandone il Segnalante (quando noto).

Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza contatterà il Segnalante – se noto – qualora ritenesse la segnalazione **eccessivamente generica**, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine.

Viceversa, nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza ritenga necessaria un'attività di verifica, **avvierà un'indagine sui fatti oggetto della stessa**, al fine di appurarne la fondatezza. In tale ipotesi, il Segnalante – se noto – verrà informato che la segnalazione è stata presa in considerazione e valutata.

Durante lo svolgimento delle attività di indagine, l'Organismo di Vigilanza potrà ricorrere alla collaborazione delle altre funzioni aziendali, ad esempio attraverso la richiesta di condivisione di specifiche informazioni e/o documenti.

All'esito delle attività di indagine, l'Organismo di Vigilanza predisponde un *report* riassuntivo delle verifiche svolte e delle conclusioni raggiunte, provvedendo altresì all'archiviazione di tutta la documentazione pertinente, in modo idoneo a evitare l'accesso di terzi alle informazioni raccolte. In particolare, qualora l'Organismo di Vigilanza non dovesse ritenere la segnalazione meritevole di attenzione, ne dà atto nel verbale della prima riunione utile; viceversa, qualora l'Organismo di Vigilanza dovesse ritenere la segnalazione meritevole di attenzione, la riflette nella propria relazione annuale o semestrale al Consiglio di Amministrazione, ovvero, qualora lo dovesse ritenere opportuno a seconda delle particolari circostanze del caso, predisponde un *report ad hoc* da sottoporre al Consiglio di Amministrazione (o, se necessario, al Collegio Sindacale).

## 9. Tutela del Segnalante

La Società e l'Organismo di Vigilanza adottano tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza del soggetto Segnalante, in conformità con le previsioni di legge in materia. Inoltre, Carel censura tutte le eventuali ritorsioni o gli eventuali comportamenti discriminatori in danno al Segnalante.

Si rimanda a quanto, in proposito, disciplinato dal Modello.

## 10. Tutela del Segnalato

Carel e l'Organismo di Vigilanza adottano poi tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza dell'identità del soggetto Segnalato. Allo stesso modo, la Società censura la violazione, commessa con dolo o colpa grave, del divieto di effettuare segnalazioni infondate.

In particolare:

- le segnalazioni non devono contenere accuse che il Segnalante sa essere false e, in generale, non devono essere utilizzate come strumento per risolvere mere questioni personali;
- Carel si impegna a tutelare il Segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione;
- rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e/o effettuata al sol fine di danneggiare il Segnalato nonché di ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di *whistleblowing*.

Si rimanda, anche in questo caso, a quanto stabilito nel Modello.





## Headquarters ITALY

CAREL INDUSTRIES Hqs.  
Via dell'Industria, 11  
35020 Brugine - Padova (Italy)  
Tel. (+39) 0499 716611  
Fax (+39) 0499 716600  
carel@carel.com